

(N. 1338)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1869)

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GENNAIO 1956

Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla » per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori, con sede in Venezia, possono, a domanda e purchè in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, contrarre arruolamento volontario a premio con ferma di anni cinque nel Corpo equipaggi militari marittimi, con le seguenti facilitazioni:

a) ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;

b) ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, di cui al suddetto articolo 12, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici.